

ORIGINALE



Deliberazione n. 6 del 14/05/2020

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE AL 31/12/2018 (ART. 20 D.LGS. 175/2016 – TUSP).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO l'art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 ("Decreto correttivo").

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

ATTESO che ATO-R, fermo restando quanto sopra indicato, potrebbe mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c.2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

DATO ATTO CHE:

- con Deliberazione n. 28 del 28/9/2017 si è proceduto alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 19/08/2016, n. 175 rilevando che ATO-R non possiede alcuna partecipazione societaria e che non è soggetta all'obbligo di consolidamento in quanto non possiede Enti e società da consolidare;
- tale esito è stato confermato con riferimento al 31/12/2017 con Deliberazione n. 7 del 19/3/2019.
- Gli esiti negativi della ricognizione straordinaria e ordinaria, sono stati comunicati con le modalità di cui all'art. 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e reso disponibile, alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 e alla struttura di cui all'articolo 15.

CONFERMATO CHE, al 31/12/2018, ATO-R non possedeva, ai sensi del D.Lgs. 175/2016, come modificato dal D.lgs. 100/2017, alcuna partecipazione societaria.

VISTO l'art. 134, comma 4, del citato Testo unico e ritenuta l'urgenza.

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario dell'Ente in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

ATTESO CHE il numero di voti richiesti per l'adozione della presente deliberazione è stabilito dall'art. 20 dello Statuto Consortile.

Preso atto della seguente votazione:

	Presenti	Assenti
Maurizio Rossi	X	
Gianluigi Casotti	X	
Angela Massaglia	X	
Manuela Genovese		X

Presenti n. 3

Assenti n. 1

Non partecipanti al voto n. 0

Votanti n. 3

Astenuti n. 0

Favorevoli n. 3

Contrari n. 0

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- 1) Di dare atto che ATO-R, al 31/12/2018, non possedeva, ai sensi del D.Lgs. 175/2016, come modificato dal D.lgs. 100/2017, alcuna partecipazione societaria.
- 2) Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione con le modalità di cui all'art. 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e reso disponibile, alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 e alla struttura di cui all'articolo 15 del Dlgs. 19 agosto 2016, n. 175.
- 3) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti, fatta salva la disposizione di cui all'art. 42 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Il Segretario
Dott. Gerlando Luigi Russo
(f.to in originale)

Il Presidente
Avv. Maurizio Rossi
(f.to in originale)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Segretario
Dott. Gerlando Luigi Russo
(f.to in originale)